



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 3 DEL 31-03-2021**

,li 31-03-2021

Registro Generale n. 30

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 31-03-2021

Ufficio:

Oggetto: SOSPENSIONE DEL COMPARTO NON ALIMENTARE DEL MERCATO QUINDICINALE DI VIALE A. MORO

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo, il Commissario Straordinario **Dott. Cocco Giovanni**

ORDINA

Premesso che, il primo venerdì e il 22 di ogni mese si svolge nel Comune di Rosolini in Viale Aldo Moro il consueto mercato quindicinale;

Visto che, nel suddetto mercato sono presenti n.160 operatori per il settore non alimentare e n. 14 per quello alimentare;

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
- il permanere della difficoltà dal punto di vista dei controlli, nonostante le misure di contingentamento previste ed applicate nell'area mercatale nel recente passato, di garantire l'assoluta assenza di assembramenti all'interno di tale area, in ossequio alle misure previste dall'ordinanza sindacale n. 39 del 19.06.2020;
- che, negli incontri tenutisi in data 24/03/2021 e 31/03/2021 con i rappresentanti locali

dell'A.S.P. di Siracusa, con le forze dell'ordine e con i Responsabili dei Settori VII e IV, si sono evidenziate le criticità e le preoccupazioni per il continuo evolversi dei contagi all'interno del territorio comunale;

Considerato:

- che è necessario garantire il diritto alla salute dei cittadini, come previsto dalla Costituzione italiana e quindi, il diritto alla salute della comunità locale;
- che lo Stato e gli altri Enti, tra i quali gli Enti Locali, devono assumersi il principale compito della tutela della salute dei cittadini;
- che è urgente ed indifferibile mettere in atto tutte le azioni dirette alla tutela della salute dei cittadini, per la comunità locale;

Vista:

- la Legge n. 29 del 12 Marzo 2021 di conversione con modificazioni del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;

Richiamato:

l'art. 50 T.U.E.L. comma 5, il quale recita: "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

l'art. 50 T.U.E.L., comma 7- bis.1., che così recita "l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (comma introdotto dall'art. 35-ter, comma 1, lettera b), legge n. 132 del 2018);

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali;

Ritenuto di dover emanare, in esecuzione ai dettami di legge prima indicati, apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di salvaguardare la salute della comunità locale;

ORDINA

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- Di disporre, la sospensione per il giorno 02 Aprile 2021, del mercato quindicinale che si svolge in Viale Aldo Moro, **per le attività di vendita dei prodotti non alimentari**, per motivi inerenti la tutela della salute della comunità locale, in relazione alla problematica epidemiologica da COVID – 19, rimanendo in vigore per le attività alimentari, tutte le prescrizioni di cui alla Determina n. 58 del 18/11/2020, posizionandole all'interno di Viale A. Moro, nel tratto compreso tra Piazza degli Angeli e Via Ariosto, con la medesima ubicazione già utilizzata in Via Rimembranza e ciò anche al fine di garantire il percorso unidirezionale, secondo la seguente assegnazione:

Lato Giardino: n. 1A CASIRARO PIETRO (m. 6x2) – n. 2A MONTESANO ANGELO (m. 6x2) – n. 3A VIOLA ANTONINO (m. 8x2) – n. 4A DI ROSA GIOVANNI (m. 10x2) – n. 5A MODICA GIOVANNI (m. 10x2) – n. 6A CACCAMO ORAZIO (m. 8x2) – n. 7A TIRELLA MARIA GRAZIA (m. 8x2) ;

Lato Abitazioni: n. 8A MONTESANO GIOVANNI (m. 6x2) – n. 9A SORTINO PIETRO (m. 8x2) – n. 10A CANNARELLA GIOVANNI (m. 6x2) – n. 11A DI ROSA SALVATORE (m. 6x2) – n. 12A DI ROSA LINO (m. 6x2) – n. 13A GIUNTA CONCETTO (m. 6x2) – n.14A DI TOMMASI SALVATORE (m. 10x2);

- Di attenersi scrupolosamente alle normative previste per il contenimento del contagio

Covid-19 così come specificato nelle linee guida nazionali, regionali e nelle citate Ordinanze Sindacali e di osservare tassativamente gli orari di montaggio e smontaggio previsti nel vigente regolamento comunale;

- Ai Responsabili del VII del IV e V Settore la predisposizione degli atti necessari e consequenziali allo svolgimento del suddetto mercato;

L'inosservanza dei precetti di cui in precedenza è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 50 comma 7 bis.1 del T.U.E.L. e delle ulteriori vigenti norme previste in materia.

Copia della presente ordinanza va affissa all'Albo pretorio, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Rosolini, ai Responsabili del Servizio Polizia Municipale e dell'Ufficio Commercio per gli opportuni provvedimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Cocco Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-03-2021 al 15-04-2021

Lì 31-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Cocco Giovanni